

ALLEGATO "C" ATTO REP. 1848 RACC.1339

STATUTO

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

D) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

- 1) È costituita una Società per Azioni denominata CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
- 2) La Società ha sede in Comune di Albairate (MI).
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3) La Società ha per oggetto:
 - 3.1) la gestione integrale del ciclo dei rifiuti articolata come a seguire sub a) e b):
 - a) ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc), ai sensi dell'art 200 u c DLgs 152 / 2006 e del Titolo II della Legge Regione Lombardia 26 / 2003;
 - b) programmazione e controllo della gestione di cui sopra sub a); elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);
 - 3.2) promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci.

Si precisa che oltre l'ottanta per cento del fatturato, relativamente alle attività di cui ai punti 3.1.b), 3.2) e 4) della società sarà obbligatoriamente effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.
- 4) La Società può:
 - svolgere servizi ed attività a contenuto energetico ed ambientale, anche al di fuori di quanto previsto al precedente art 3 c 1 lettera a), nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto dei principi della *green economy*;
 - svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3 e nei servizi / attività di cui al punto precedente, che siano comunque connessi alle competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente;
 - provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività di cui sopra, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente;

- compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni in altre società;
 - operare in convenzione con Enti Locali non soci con riferimento al settore di cui sopra sub 3.2);
 - prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 5) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
 - 6) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
 - 7) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

II) PARTECIPAZIONI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

- 8) Il capitale della Società è pari ad Euro 265.603,00 (duecentosessantacinquemilaseicentotre virgola zero zero) ed è suddiviso in 265.603 (duecentosessantacinquemilaseicentotre) azioni del valore nominale 1 (uno) Euro ciascuna.
- 9) Al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale del soggetto privato, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 175/2016, potranno detenere partecipazioni esclusivamente:
 - A) per una quota pari al 70% del capitale sociale, Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art 3, di propria competenza;
 - B) per una quota pari al 30% del capitale sociale, ai sensi dell'art 17 DLgs 175 / 2016, un soggetto individuato con procedura di evidenza pubblica secondo la normativa vigente al quale, in esito all'aggiudicazione di detta procedura, è affidato il contratto di appalto oggetto dell'attività della società mista di cui sopra all'art 3.1 lettera a).
- 10) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta; il voto di ciascun socio nell'Assemblea di cui all'art 23 e ss è proporzionale al capitale conferito.
- 11) Le azioni spettanti al soggetto di cui all'art 9 lettera B):
 - ai sensi dell'art 2350 c 2 C C, sono fornite di diritti patrimoniali correlati esclusivamente ai risultati dell'attività sociale nel settore di cui all'art 3.1 lettera a);
 - ai sensi dell'art 2351 c 1 C C, dispongono di voto limitato agli argomenti afferenti al settore di cui all'art 3.1 lettera a).
- 12) I costi ed i ricavi direttamente imputabili a ciascun settore pertengono esclusivamente al settore di riferimento; tutti i costi di personale della Società, nonché gli altri costi indiretti pertengono esclusivamente al settore di cui all'art 3.1 lettera b); la Società adotta sistemi di contabilità separata con riferimento ai settori gestiti.
- 13) Con esclusivo riferimento ai settori di cui all'art 3.1 lettera b), all'art 3.2 e all'art. 4, qualora il rapporto sussistente tra gli Enti soci di cui all'art 9 lettera A) e la Società sia riconducibile all' *in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016; a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio / convenzioni e di ogni altro atto di loro competenza, essi garantiscono sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio:

- oltre l'ottanta per cento dei relativi ricavi deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto;
- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- 14) Il soggetto di cui all'art 9 lettera B) non accede, nei limiti della legislazione tempo per tempo vigente, in alcun modo ad informazioni afferenti ai settori di cui all'art 3.1 lettera b) ed all'art 3.2, ed in ogni caso a settori diversi da quelli di cui all'art 3.1 lettera a), né tratta e delibera i relativi argomenti in sede assembleare, né alle sedute dell'organo amministrativo in cui si trattano e deliberano i relativi argomenti possono essere invitati rappresentanti o esponenti dello stesso soggetto ex art 9 lettera B).
- 15) La Società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; la Società attiva i necessari programmi di valutazione dei rischi e le relative relazioni, tra cui quella del governo societario, da approvarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART 9 lettera A)

- 16) Le azioni di cui all'art 9 lettera A) possono essere detenute esclusivamente da Enti Locali affidanti i servizi di cui all'art 3; in caso di trasferimento delle partecipazioni, agli altri Enti Locali soci non spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
La cessione delle azioni avviene in base del criterio di valutazione al patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti.
- 17) Il trasferimento della partecipazione è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento, secondo criteri territoriali e anche dimensionali, dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.9 lettera A).
- 18) Il trasferimento della partecipazione non libera il cedente da ogni obbligo economico e finanziario maturati nei confronti della Società.

IV) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AL SOGGETTO DI CUI ALL'ART 9 lettera B)

- 19) Il soggetto di cui all'art 9 Lett B è obbligato a trasferire la partecipazione, in quanto correlato all'esito della procedura di evidenza pubblica ed all'appalto ivi citati, alla scadenza, per qualsiasi ragione, dell'affidamento di cui art 3 c 1 lettera a):
 - in esito alle clausole che regolamentano la procedura di cui sopra, a favore del soggetto subentrante con le medesime caratteristiche rispetto all'uscente di cui all'art 9 lettera B), anche con riferimento al valore di cessione della partecipazione;
 - a favore degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A), qualora nell'affidamento successivo si modifichi la quota di partecipazione in capo a questi ultimi, comunque nel rispetto del limite di cui all'art 9 lettera A).

- 20) Il trasferimento di cui al precedente art 19) è possibile in corso di affidamento di quanto all'art 3 c 1 lettera a):
- solo nel caso di fusioni, scissioni, altre operazioni straordinarie che modifichino la titolarità della partecipazione originariamente in capo al soggetto di cui all'art 9 lettera B) e / o facciano venir meno il possesso dei requisiti di partecipazione originariamente stabiliti in sede di procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto stesso;
 - solo in caso di grave inadempimento da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B), nel rispetto delle previsioni di cui alla procedura di gara di individuazione del soggetto stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La liquidazione della relativa quota di partecipazione sarà valutata con il criterio del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti.

V) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE

- 21) Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e alla categoria delle azioni possedute.
- 22) Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

VI) ASSEMBLEA

- 23) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 24) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.
- 25) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
- 26) In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 27) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

- 28) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 29) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- 30) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ai sensi di legge.
- 31) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 32) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
- Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente dell'assemblea:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
 - l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - lo svolgimento della riunione;
 - le modalità e il risultato delle votazioni;
 - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
 - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
- 33) I componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale nonché il revisore legale dei conti partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere, su decisione dei soci, dipendenti e consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.
- 34) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti ad oltre il cinquanta per cento (50 %) del capitale sociale in termini di diritti di voto come da art 13 e, con il medesimo quorum:
- 1) approva il bilancio di esercizio;
 - 2) nomina gli amministratori, individuando anche il Presidente ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale; nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, su proposta del collegio sindacale; autorizza l'eventuale delega di poteri dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, salvo quanto previsto dai successivi artt. 36) e 37);

- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nonché del revisore;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste per il compimento degli atti di seguito previsti da parte degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti:
 - i - approvazione, entro il 31 Dicembre, del budget triennale ed annuale, separatamente per ciascun settore di cui al precedente art 3 e per ciascun Ente affidante;
 - ii - approvazione di rilevanti modifiche del modello di raccolta in corso di affidamento (nel rispetto delle previsioni previste in sede di gara a doppio oggetto, e ferma la necessità di mantenere flessibilità in sede di gara per affidamenti del servizio sul territorio del singolo Comune su richiesta di quest'ultimo);
 - iii - approvazione di quanto al precedente art 20;
- 6) delibera il gradimento all'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Non partecipa alle sedute assembleari il rappresentante del soggetto di cui all'art 9 lettera B) alle deliberazioni afferenti all'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'articolo 14):

- come da precedente numero 5-i), all'approvazione del budget triennale ed annuale per i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) ed art 3 c 2;
- a quanto sopra sub 5-iii) e 6).

- 35) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti all'ottanta (80) % del capitale sociale e, con il medesimo quorum, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

VII) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 36) La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e non trovarsi in ipotesi di inconfirmità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale detenuto dagli enti locali soci.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, che può delegare per l'esercizio di singoli atti il Direttore Generale, se nominato, in caso di assenza, impedimento o per ragioni specifiche, mediante apposita procura.

L'Amministratore Unico adotta tutti i provvedimenti per l'assunzione e per la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, quelli relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, nonché quelli per la determinazione della retribuzione variabile del Direttore Generale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministratore Unico assume provvedimenti formali per iscritto, in ogni caso, per l'approvazione dei regolamenti aziendali e per le determinazioni di sua competenza afferenti il personale. Le decisioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del relativo bilancio

All'Amministratore Unico competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art 34 ed all'art 35.

37) L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nel rispetto dell'art 11 Dlgs 175/2016 e della normativa in materia di quote di genere.

- i. Tutti gli Amministratori sono designati dagli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A).
- ii. Ogni Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.
- iii. Gli Amministratori rimangono in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del relativo bilancio; il mandato può essere rinnovato.
- iv. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale detenuto dagli enti locali soci.
- v. Il Consiglio di Amministrazione mantiene il libro delle proprie deliberazioni.
- vi. Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che siano dipendenti dei Comuni soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.
- vii. Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art 34 ed all'art 35.
- viii. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.
- ix. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, nei limiti di cui all'art. 11 co. 9 lett. b D. Lgs. 175/2016.

38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone; al Direttore Generale spetta la rappresentanza nei limiti della delega / procura conferita dal Consiglio di Amministrazione.

39) L'Assemblea determina, nel rispetto delle norme di legge, un importo specifico per la remunerazione dell'Amministratore Unico, e, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, di ciascuno dei componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, cui inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

40) Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

41) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

VIII) DIRETTORE GENERALE

42) Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio stesso, che stabiliscono la durata dell'incarico, le relative competenze ed il compenso.

43) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

IX) CONTROLLO E REVISIONE

44) L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), con designazione come segue:

- Due componenti effettivi (tra cui il Presidente) ed un supplente, da parte degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A);
- Un componente effettivo ed un supplente, da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B).

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

45) L'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ex DLgs 39 / 2010, nomina l'organo di revisione legale dei Conti, distinto dal Collegio Sindacale stesso ex art 3 c 2 DLgs 175 / 2016.

46) Ai singoli componenti degli organi di cui ai due articoli precedenti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

X) BILANCIO ED UTILI

47) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

48) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

XI) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

49) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso e con corresponsione di interessi.

50) La Società può emettere obbligazioni.

XII) REGOLE IN MATERIA DI RECESSO, NONCHE' DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI SOCI DI CUI ALL'ART 9 LETTERA A

51)

a)

Si applicheranno, in caso di recesso degli Enti Locali soci ex art 9 lettera A) dello statuto sociale, le seguenti regole:

- è sempre ammesso il recesso:

* ex art 20 DLgs 175 / 2016, da parte dei Soci di cui all'art 9 lettera A) dello schema di statuto sociale (Enti pubblici soci ed affidanti i servizi), in relazione a quanto deliberato dagli stessi nell'ambito dei propri piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art 20 DLgs 175 / 2016; oppure:

* al verificarsi delle condizioni di cui all'art 2437 C C;

- il recesso dovrà essere comunicato previa deliberazione del Consiglio Comunale ex art 42 c 2 lettera e) DLgs 267/2000 (in tema di organizzazione di pubblici servizi e partecipazione a società di capitali);

il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso;

- al Comune recedente spetta la liquidazione della propria quota di partecipazione valutata con il criterio del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti;

- il recesso non fa venire meno le obbligazioni economico finanziarie verso la società;

- la Società provvederà ad erogare il servizio all'ente receduto alle stesse condizioni del contratto di servizi fino alla fine dell'anno in corso rispetto alla comunicazione del recesso.

b)

In caso di recesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art 2437 co. 1 c.c. si applicano anche le seguenti regole:

a) - l'ente pubblico socio che, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non intenda sottoscrivere il contratto di servizi o che lo risolva anticipatamente, o che non intenda adeguarlo alle sopravvenute delibere assembleari, recede dalla società prima che il contratto di servizi perda efficacia;

b) - il preavviso deve essere dato con almeno un anno di anticipo rispetto alla data del recesso;

c) - è a carico dell'ente recedente un indennizzo in misura pari ai costi e/o maggiori costi per servizi/appalti, investimenti o acquisti fatti o programmati, purché con impegni di spesa già assunti o non rimborsabili, causati dal recesso, indennizzo che dovrà essere determinato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla

determinazione del valore di recesso, la cui ratifica sarà a cura della Assemblea;

d) - oltre a quanto previsto alla lettera c) che precede si stabiliscono anche i seguenti ulteriori criteri economici per la definizione del recesso:

- il Comune verserà alla società, per un periodo pari a 5 (cinque) anni, l'attualizzazione al corrispondente tasso euribor dei costi del personale al 50% (a fronte dell'assunto che il restante 50% rimanga in ogni caso ad efficace supporto delle strutture societarie) e dei costi esterni facenti parte della categoria CGG nel piano economico – finanziario ex DPR 158 / 1999 (come rivisto ed integrato dalla delibera ARERA 443 / 2019), costi afferenti lo specifico Comune, calcolati secondo i parametri di ripartizione adottati usualmente nei preventivi e nei consuntivi (in luogo di corrispondere l'attualizzazione dei costi del personale, il Comune potrebbe ben assumere o far assumere dal gestore subentrante le corrispondenti unità di personale, con contestuale trasferimento del relativo TFR);
- il Comune verserà alla Società il valore netto contabile degli investimenti realizzati sul territorio del Comune stesso, da parte della Società, con risorse proprie;
- il Comune verserà alla Società il valore dei crediti (fatture di servizio) vantati dalla medesima Società verso il Comune stesso e, ove sia stata in passato applicata la tariffa rifiuti corrispettiva e ove sia tuttora applicata, il valore dei crediti vantati dalla Società verso gli utenti del Comune stesso (TARES e TIA corrispettivo, TARI corrispettivo – TARIP), al netto di quanto già accantonato nel relativo fondo di svalutazione, che saranno ceduti al Comune recedente contestualmente al recesso.

XIII) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

52) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto; l'Assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XIV) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

53) Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci titolari di qualsivoglia categoria di azioni, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno decise in via esclusiva da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in conformità al Regolamento stesso.

Il Collegio arbitrale decide in via rituale secondo diritto

FIRMATO:

MARCO NATALE MARELLI

ROBERTO BALLETTA, NOTAIO (L.S.)